VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 aprile 2014in Roma, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali

- Milano Report S.r.l. con sede legale in Milano via Antonio Scarpa 2, di seguito per brevità 'Società', rappresentata da Paolo Vasquese da Roberta Cardillo con l'assistenza di Unindustria Treviso in persona di Gianpietro Breda

E

le Organizzazioni Sindacali Nazionali, a nome anche delle rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali:

- Filcams-Cgil in persona di Luca De Zolt
- Fisascat-Cisl in persona di Alfredo Magnifico
- Uiltucs in persona di Ivana Veronese

Presenti le Organizzazioni Sindacali Provinciali e le R.S.A./R.S.U.

di seguito, congiuntamente, 'le Parti'

Premesso che :

A) con lettera di data 13 febbraio 2014 -indirizzata alle Organizzazioni Sindacali delle province interessate, alle rispettive Segreterie Nazionali e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- la Società ha comunicato, ai sensi dell'artt. 4 e 24 della legge 223/91, la necessità di procedere la licenziamento di complessivi 128 dipendenti per cessazione di attività di n. 25 punti vendita così come elencati nella lettera sopra richiamata;
B) a seguito della richiesta formulata dalle Segreterie Nazionali, per conto anche delle rispettive segreterie territoriali, le Parti si sono incontrate per l'esame congiunto, di cui al 5° comma dell'art. 4 della L. 223/91, il giorno 19 febbraio 2014 ed il giorno 13 marzo 2014;
C) nel corso degli incontri come sopra intervenuti, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alla Società di non procedere ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale;
D) la Società ha confermato la necessità di cessare l'attività dei punti vendita di cui al precedente punto A);
E) stante quanto sopra le Parti si sono date atto dell'esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale di cui al 5 comma dell'art.4 richiamato in premessa ed hanno sottoscritto il Verbale di 'mancato accordo di data 13 marzo 2014;
F) la Società, con lettera 14 marzo 2014 ha dato comunicazione di quanto sopra al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi comma 6 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 per l'ulteriore esame della materia, come previsto dal comma 7 del medesimo art. 4;
G) il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti e, ad esito dell'odierno incontro, le Parti stesse hanno sottoscritto un Accordo con il quale hanno concordato di gestire le eccedenze di personale:
 - con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per cessazione di attività dei negozi richiamati al punto A) della premessa, a partire dal 15 aprile 2014 per 12 mesi, prorogabili a 24 qualora ne sussistano le condizioni, con un piano di gestione degli esuberi;

- con il ricorso alla CIG in Deroga, per il periodo massimo che verrà consentito, per gli apprendisti in forza nei negozi che cessano;

H) le Parti con l'Accordo sopra richiamato, conclusa la procedura ex art. 4 della legge 223/91 concordano che durante il periodo di C.I.G verranno collocati in mobilità i dipendenti con il criterio della non opposizione al licenziamento;

I) le Parti hanno altresì concordato che i punti vendita di Pontedera-Sisley (PI) e di Vercelli- Benetton, la cui chiusura è fissata rispettivamente al 31 dicembre 2014 e 31 gennaio 2015, sono stati esclusi dal verbale di CIGS, la quale pertanto verrà richiesta per n. 111 unità lavorative di cui n. 6 apprendisti, tenuto conto che successivamente al 13 febbraio 2014 hanno cessato il rapporto di lavoro n. 3 dipendenti in forza nei punti vendita che cessano l'attività;

tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono il presente Accordo che costituisce a tutti gli effetti parte integrante dell'Accordo richiamato in premessa sottoscritto oggi 14 aprile 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, contribuendo a chiarirne i contenuti e devono qui aversi trascritte.

2. Le Organizzazioni sindacali prendono atto degli esuberi di personale così come richiamati in premessa.

3. Con riferimento al punto H) delle premesse, le Parti concordano che verranno sospesi in CIG, rispettivamente Straordinaria ed in Deroga, i dipendenti in forza nei negozi che cessano l'attività.

 Nel corso del periodo di CIGS, verranno collocati in mobilità i dipendenti in forza nei punti vendita che cessano l'attività che sottoscrivono apposito atto di rinuncia alla opposizione al licenziamento; a tale riguardo le Parti concordano, ai sensi dell'art 8, co. 4, della legge 236/93 che la comunicazione del recesso potrà avvenire oltre i 120 giorni e fino al termine del periodo di CIG.

 Potranno essere collocati in mobilità, con il criterio della non opposizione al licenziamento, anche dipendenti di negozi non interessati alla cessazione di attività, a condizione che la risoluzione del rapporto sia funzionale al recupero di altrettanti dipendenti eccedentari in possesso di pari professionalità, fermo restando il numero massimo di cui al punto I) delle premesse.

4. Qualora la Società abbia necessità, anche temporanea, di inserire nuovo personale verrà data priorità ai dipendenti collocati in CIGS appartenenti ai negozi in chiusura riportati in premessa.

 Ai predetti dipendenti, la Società proporrà l'inserimento in altri negozi dove si manifestino necessità occupazionali, alle le seguenti condizioni:

 a) 1.posizioni disponibili a tempo determinato: saranno offerte ai dipendenti occupati -al momento della chiusura del negozio- nelle stesse mansioni richieste ed in possesso dei medesimi inquadramento e livello offerti;

 2. posizioni disponibili a tempo indeterminato: saranno offerte, oltre che ai dipendenti menzionati al punto a)1., anche a quelli che, pur occupati -al momento della chiusura del negozio- nelle stesse mansioni, siano tuttavia inquadrati in una

categoria e/o livello superiori a quelli offerti. In tale ipotesi, l'eventuale inserimento potrà essere concluso unicamente previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 411 cpc di accettazione dei nuovi categoria/livello, con il relativo trattamento economico e normativo;

b) le eventuali proposte saranno limitate ai dipendenti la cui residenza, o domicilio se diverso, distino non più di 50 chilometri dal luogo di svolgimento del lavoro proposto, o comunque consentano di raggiungerlo in meno di ottanta minuti con i mezzi pubblici, salvo diverse disponibilità dichiarate espressamente dai dipendenti;

c) la proposta deve specificare: luogo, mansione, orario, durata del contratto, livello, categoria e trattamento economico;

d) qualora le manifestazioni di interesse all'assunzione siano superiori alle posizioni da coprire, i dipendenti da assumere verranno individuati applicando i criteri stabiliti dall'art. 5 comma 1, della legge 223/1991, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive;

e) qualora nel corso del periodo di C.I.G.S. non siano stati reperiti dipendenti dei punti vendita di cui in premessa disponibili all'inserimento nei punti vendita che rimangono attivi, la Società avrà la possibilità di assumere altri lavoratori, anche a tempo determinato, o di inserire altro personale con contratto di somministrazione previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sottoscrittrici il presente Accordo.

5. Ai dipendenti che sottoscrivono il verbale ex art. 411 c.p.c. omologo al fac-simile allegato, la Società riconoscerà una erogazione economica, ai titoli sotto precisati, il cui importo complessivo viene così determinato:

 a) Euro 15.000,00 (quindicimila//00) ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro entro il primo anno di CIG (Straordinaria o in Deroga);

 b) Euro 9.000,00 (novemila//00) lordi ai dipendenti che cessano dopo il primo anno.

 Ai dipendenti con rapporto di lavoro ad orario ridotto (part time) l'importo verrà proporzionato al minor orario.

 L'importo complessivo individualmente spettante verrà attribuito per circa il 90% a titolo di incentivo all'esodo e alla collocazione in mobilità e per circa il 10% a titolo di transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 del c.c.

 Il pagamento dell'importo pattuito di cui al punto 5. che precede, avverrà successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al TFR accantonato in Azienda, secondo le scadenze in uso nell'Azienda stessa.

6. Le Parti si incontreranno a livello nazionale nel mese di settembre prossimo.., e successivamentedi norma ogni 6 mesi, al fine di valutare l'andamento della gestione degli esuberi.

Un incontro specifico verrà 4 mesi prima della fine del periodo di CIGS.

Le Parti, inoltre su richiesta, si incontreranno a livello territoriale per una verifica sull'andamento della C.I.G.S., L'ANDAMENTO DEI PDV E LE POSSIBILITÀ DI RICOLLOCAZIONE.
Un ulteriore incontro specifico verrà effettuato per l'avvio della procedura ex art. 4 e 24 della Legge 223/91 per la chiusura dei punti vendita di Pontedera e Vercelli prevista rispettivamente il 31.12.2014 ed il 31.01.2015.

Letto, confermato e sottoscritto

MILANO REPORT S.R.L.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS

UNINDUSTRIA TREVISO

RSA/RSU